

# Messaggio 2018

## Concernente la modificazione della legge sugli onori dei magistrati del 14 maggio 1973 (compensi ai giudici di pace)

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Con istanza 18 maggio 1974 l' Associazione dei giudici di pace ha manifestato talune critiche circa i compensi, a suo avviso non più adeguati, dovuti ai giudici di pace e ai loro supplenti. Essa ha quindi chiesto che gli stessi siano riveduti.

La domanda dei giudici di pace appare fondata. Al riguardo esprimiamo le considerazioni e le proposte seguenti:

1. L' ultimo aumento globale degli onorari dei giudici di pace avvenne nel 1970 (cfr. modificazione del 16 febbraio 1970 dell' art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati cui fu conferito vigore retroattivo, ossia a decorrere dal 1. gennaio 1970: BU 1970, 47). Nel 1973 in occasione della revisione generale della citata legge, le disposizioni circa gli onorari dei giudici di pace subirono una modificazione parziale nel senso che fu aggiunta una nuova classe comprendente i giudici dei circoli con più di 20.000 abitanti; questo per tener conto del Circolo di Lugano, che con la fusione con i Circoli di Brè e di Castagnola risulta di 27.121 abitanti secondo il censimento del 1970 (cfr. messaggio 1836 del 15 giugno 1972). Un' analoga modificazione fu fatta a riguardo dei supplenti.

E' fuor di dubbio che, attualmente, un nuovo adeguamento s' impone già per la ragione che, dal 1970 in poi, il potere d' acquisto della moneta ha subito un costante e accelerato indebolimento.

2. Preliminarmente occorre esaminare se sia opportuno tenere in considerazione, per il calcolo dell' onorario, il numero effettivo della popolazione (come sembra sostenere l' Associazione giudici di pace) oppure se ci si debba attenere strettamente al censimento federale. La questione già si era posta nel 1969. Per varie ragioni (fra l' altro perché, come le statistiche dimostrano, la popolazione è annualmente soggetta a frequenti oscillazioni a dipendenza della mano d' opera estera e perché ciò comporterebbe complicazioni burocratiche eccessive), la possibilità di conformarsi al movimento annuale della popolazione fu allora esclusa. Tale conclusione sembra tuttora valida.

3. Quanto all' attività svolta dai giudici, ossia quanto alla quantità di lavoro da essi prestato, va tenuto presente quanto segue, alla luce della statistica che facciamo seguire.

Se si considerano gli anni 1967 (nel quale la competenza per valore del giudice di pace nelle cause di ordine civile è stata estesa da Fr. 300,-- a Fr. 500,--) e seguenti si costata, per quanto concerne le cause civili, una notevole e costante diminuzione (il numero delle cause trattate negli ultimi due anni è, in media, pressoché identico a quello degli anni compresi tra il 1959 e il 1966); per quanto concerne le cause di natura esecutiva l' andamento è assai irregolare e si notano da un anno all' altro, forti sbalzi (un netto e notevole aumento lo si è però avuto negli anni 1972 e 1973); per le rimanenti operazioni di competenza del giudice di pace, la situazione è stazionaria.

Se si esaminano poi le statistiche degli ultimi 15 anni, se ne deve dedurre che, tutto sommato e tenute presenti le considerazioni che precedono, le giudicature di pace nel loro complesso non hanno subito un aumento di lavoro nettamente avvertibile.

Anno	Denunce e processi verbali	Cause di ordine civile	Esecuzione e fallimenti domande di rigetto di opposizione	Sequestri	Altre operazioni
1959	322	1610	2710	17	153
1960	277	1415	1918	26	143
1961	267	1460	1833	62	175
1962	272	1301	1726	201	122
1963	322	1670	1585	97	205
1964	317	1542	1640	67	151
1965	405	1610	1363	221	118
1966	291	1554	1987	119	126
1967	306	2066	1897	141	132
1968	267	2306	2427	178	174
1969	346	2117	1990	103	190
1970	365	2032	2032	129	224
1971	314	1809	1631	174	216
1972	195	1626	2640	90	199
1973	282	1507	3316	83	177

4. Ciò premesso, si tratta ora di decidere in che misura e secondo quali criteri l' adeguamento dell' onorario debba avvenire.

A nostro avviso l' adeguamento dovrebbe essere attuato aggiungendo all' indennità fissa ora prevista il rincaro, calcolato sulla base dell' indennità stessa, prodottosi dall' ultima modificazione entrata in vigore il 1. gennaio 1970.

Ora, tenuto calcolo dell' aumento approssimativo che l' indice del costo della vita avrà raggiunto dall' inizio del 1970 all' inizio dell' anno prossimo, ossia al momento in cui l' adeguamento dovrebbe avere vigore, si può calcolare approssimativamente un rincaro del 40 %.

Partendo da questa base e arrotondando i risultati ottenuti, sembra equo stabilire l' indennità dovuta ai giudici di pace e ai loro supplenti in questo modo:

Giudici	Proposte	(Attualmente)
fino a 5.000 abitanti	Fr. 4.000,--	(2.500,--)
da 5.001 a 10.000	Fr. 5.000,--	(3.500,--)
da 10.001 a 15.000	Fr. 7.000,--	(5.000,--)
da 15.001 a 20.000	Fr. 10.000,--	(7.000,--)
da 20.001 in avanti	Fr. 12.500,--	(9.000,--)
<u>Supplenti</u>		
fino a 10.000 abitanti	Fr. 500,--	(350,--)
da 10.000 a 20.000 abitanti	Fr. 1.000,--	(650,--)
da 20.000 abitanti in avanti	Fr. 1.500,--	(1.000,--)

5. A questo punto si presenta il problema a sapere se sia opportuno versare anche ai giudici di pace l' indennità annua di rincaro, analogamente a quanto avviene per i dipendenti dello Stato, i magistrati, i segretari comunali e i capisezione militari.

A noi sembra che si debba rispondere affermativamente. Una tale innovazione avrebbe il vantaggio di evitare di dover modificare troppo di frequente la legge sugli onorari dei magistrati

al solo scopo di adeguare l' indennità dovuta ai giudici di pace. Per altro, essa dovrebbe imporsi già per motivi di equità e di parità di trattamento (vedi specialmente segretari comunali e capisezione militari la cui condizione è paragonabile a quella dei giudici di pace).

Non si deve poi dimenticare che le funzioni che i giudici di pace sono chiamati a svolgere rivestono pur sempre un' importanza notevolissima nell' ambito dell' amministrazione della giustizia. Ora, se si vuole che la giustizia di pace si mantenga a un livello soddisfacente, una retribuzione conveniente non è senza importanza. Proponiamo quindi di prevedere, anche a favore dei giudici di pace, un' indennità ricorrente di rincaro da determinare secondo gli stessi criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e i segretari comunali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, U. Sadis

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 novembre 1974 n. 2018 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

L' art. 4 della legge sugli onorari dei magistrati è abrogato e sostituito dai seguenti:

**Art. 4**

Compenso ai giudici di pace

I giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell' ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5.000 abitanti	Fr. 4.000,--
da 5.001 a 10.000	Fr. 5.000,--
da 10.001 a 15.000	Fr. 7.000,--
da 15.001 a 20.000	Fr. 10.000,--
da 20.001 in avanti	Fr. 12.500,--

I supplenti dei giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ricevono un' indennità annua di Fr. 500,--; in quelli da 10.000 a 20.000 abitanti di Fr. 1.000,--; in quelli con oltre 20.000 abitanti di Fr. 1.500,--.

**Art. 4 bis**

Indennità di rincaro

Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell' ann.

**Art. 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1975.